

Novità fiscali del 3 agosto 2010: la manovra correttiva è legge; illegittimo recupero a tassazione di somme rilevate sui c/c aziendali e personali del contribuente; antiriciclaggio stretta sui professionisti; deducibilità interessi passivi su mutuo prima casa in presenza di contributo regionale; il fondo di garanzia interviene sempre per il TFR dei lavoratori licenziati; certificati medici web a settembre: sanzioni a chi non si adegua

Pubblicato il 3 agosto 2010

manovra correttiva: è legge; illegittimo recupero a tassazione di somme rilevate sui c/c aziendali e personali del contribuente; antiriciclaggio stretta sui professionisti; deducibilità interessi passivi su mutuo prima casa in presenza di contributo regionale; il fondo di garanzia interviene sempre per il Tfr dei lavoratori licenziati; certificati medici web a settembre: sanzioni a chi non si adegua; codice della strada: nuovi limiti di velocità; altre di fisco

**Indice:**

- 1) Manovra correttiva: E' Legge 30 luglio 2010, n. 122**
  
- 2) Illegittimo il recupero a tassazione di somme rilevate sui c/c aziendali e personali del contribuente**
  
- 3) Antiriciclaggio stretta sui professionisti**
  
- 4) Deducibilità interessi passivi su mutuo prima casa in presenza di contributo regionale**
  
- 5) Il fondo di garanzia interviene sempre per il Tfr dei lavoratori licenziati**
  
- 6) Certificati medici web a settembre: sanzioni a chi non si adegua**
  
- 7) Codice della strada: nuovi limiti di velocità**
  
- 8) Altre di fisco**

**1) Manovra correttiva: E' Legge 30 luglio 2010, n. 122**

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 30 luglio 2010, supplementi ordinari, la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

L'art. 1 di tale Legge (n. 122 del 30 luglio 2010) dispone:

*“1. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.*

*2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 5, comma 10, e 12, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94.*

*3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.*

*La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.”*

## **2) Illegittimo il recupero a tassazione di somme rilevate sui c/c aziendali e personali del contribuente**

A seguito di indagine bancaria eseguita dall'Ufficio accertatore su conti di una azienda, l'Amministrazione finanziaria non può recuperare a tassazione, presunti ricavi non dichiarati, sulla base delle voci degli addebiti del c/c della società

Tale operato è apparso alla **Commissione Tributaria Provinciale di Taranto**, con la **sentenza n. 485 del 11 maggio 2010** (*pubblicata sul sito del CommercialistaTelematico.com il 30 luglio 2010*) estremamente generico ed immotivato, per mancanza delle necessarie allegazioni agli atti di causa delle singole operazioni contestate, sottolineando la stessa azienda si è anche preoccupata di giustificare la detta somma con attendibile documentazione, non contestata dall'Agenzia delle Entrate.

Come è anche apparsa errata l'indagine sul conto personale del contribuente.

In sostanza, la C.T.P. ha osservato che non vi è stata nessuna evasione d'imposta con la conseguenza che il recupero a tassazione non può essere considerato legittimo.

Dall'esame analitico di tutte le fatture dei costi per i pezzi di ricambio e dei servizi per l'immatricolazione dei veicoli, erroneamente esclusi per difetto di inerenza dall'Agenzia delle Entrate, sono stati, invece, ritenuti, dalla stessa C.T.P., tutti oggettivamente pertinenti all'attività della società che, commercializzando veicoli usati, deve necessariamente servirsi di imprese artigiane del settore (carrozziere, elettrauto, meccanico, ecc.) per eseguire i controlli e le dovute manutenzioni e riparazioni tecniche nonché corrispondere i costi per le necessarie traduzioni dei certificati di circolazione delle vetture usate provenienti dall'estero da immatricolare in loco.

Per quanto riguarda l'indagine bancaria eseguita direttamente dall'Ufficio accertatore, infine, la C.T.P. ha osservato che il recupero a tassazione, fissato in euro 85.450,00, quale voce degli addebiti del c/c della società *"appare estremamente generico e immotivato, per mancanza delle necessarie allegazioni agli atti di causa delle singole operazioni contestate"*.

Quindi l'accertamento operato dal fisco è risultato carente di motivazione.

### **3) Antiriciclaggio stretta sui professionisti**

Vanno segnalate le prestazioni rese verso paradisi fiscali e i movimenti di contante oltre 15mila euro.

Il quadro delle disposizioni antiriciclaggio è uscito arricchito dopo il D.L. n. 78/2010 e la sua conversione (Legge n. 122/2010).

### **Le principali novità che interessano professionisti e operatori**

Sono a rischio di segnalazione il ricorso frequente o ingiustificato per prelievi o versamenti con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15mila euro.

Si prevede, inoltre:

- stretta per i soggetti che hanno sede in paradisi fiscali che non potranno partecipare a procedure per aggiudicarsi contratti pubblici se non previa autorizzazione Mef;

- obbligo di astensione, o se già in essere, cessazione, per intermediari e professionisti in cui si siano direttamente o indirettamente parte di entità giuridiche aventi sede in paradisi fiscali;

- limiti del contante a 5mila euro e inasprimento delle sanzioni minime.

### **4) Deducibilità interessi passivi su mutuo prima casa in presenza di contributo regionale**

Gli interessi passivi, relativi al mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, non detratti poiché assistiti da contributo regionale, possono essere portati in detrazione nel periodo d'imposta in cui il sussidio sia stato restituito, su richiesta dell'ente per verificata carenza dei requisiti del beneficiario.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 76/E del 2 agosto 2010.

A seguito di istanza di interpello, un contribuente ha chiesto se per la quota parte degli interessi a suo tempo non detratta, in quanto coperta dal contributo regionale, il contribuente possa usufruire della detrazione del 19%, nel periodo d'imposta in cui ha restituito alla Regione il contributo indebitamente percepito.

In merito al caso suddetto, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che:

La Regione ha erogato al contribuente un contributo per l'acquisto dell'abitazione principale, attraverso l'abbattimento delle quote di interessi relativi al mutuo ipotecario acceso per detto acquisto. Successivamente l'Ente erogante ha chiesto al contribuente la restituzione di dette somme in quanto non spettanti, per difetto dei requisiti soggettivi.

Le somme che il contribuente deve restituire alla Regione rappresentano, pertanto gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, in precedenza non detratti perché corrisposti dalla Regione alla banca, e, pertanto, non rimasti a carico.

Dato che sono detraibili gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per i quali viene presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente può operare la detrazione per gli interessi passivi, di cui all'articolo 15, lett. b), del TUIR, nel periodo d'imposta in cui restituisce alla regione i contributi in conto interessi risultati non spettanti.

La restituzione delle somme, a seguito del venire meno del titolo della contribuzione, individua, infatti, il momento in cui il contribuente sostiene l'onere per gli interessi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale.

La detrazione, essendo riferita agli interessi non detratti per effetto dei contributi regionali,

spetta al contribuente alle condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazioni dei redditi in cui avrebbe potuto far valere il relativo onere, in assenza dell'intervento della Regione.

Pertanto, occorre considerare l'ammontare degli interessi detraibili, allora non detratti, e il limite massimo di spesa previsto per tale onere dalla normativa allora vigente.

Ai fini della detrazione, le somme restituite alla regione, configurandosi come interessi relativi a mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale per i quali in passato non si è usufruito della detrazione, potranno essere indicate nel modello di dichiarazione dei redditi (Unico Persone Fisiche/2010 o modello 730/2010) tra gli oneri diversi da quelli specificamente indicati nella relativa sezione degli oneri detraibili, in particolare tra "gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%" con il codice 36.

## **5) Il fondo di garanzia interviene sempre per il Tfr dei lavoratori licenziati**

Tutela Inps anche se il datore non può essere dichiarato fallito. Con la **sentenza n. 17227/2010**, la **Corte di Cassazione** ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore che è stato licenziato dalla propria azienda e non ha potuto recuperare la quota di Tfr di competenza del Fondo di garanzia dell'Inps, in quanto l'azienda non aveva dichiarato fallimento.

Partendo da quanto sostenuto dalla legge nazionale n. 297/1982 e dalle indicazioni fornite dalla direttiva Ce 987/1980, i giudici hanno ribadito che il Fondo di garanzia deve essere sempre chiamato in causa tutte le volte in cui l'imprenditore (datore di lavoro) non è assoggettato a fallimento per cause soggettive o anche per cause ostative di tipo oggettivo.

Il dipendente pertanto, in caso di insolvenza dell'imprenditore ha diritto a percepire la quota di Tfr maturato e di competenza dell'Inps, anche se il datore di lavoro non può essere dichiarato fallito perché la sua ditta è cessata da oltre un anno.

**(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 02 agosto 2010)**

**6) Certificati medici web a settembre: sanzioni a chi non si adegua**

Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta da settembre farà avviare il sistema dei certificati medici di malattia digitali.

“Entro metà settembre - afferma - voglio chiudere il collaudo e chi c’è, c’è e chi non c’è, non c’è”.

Per metà settembre, quindi, Brunetta prevede di “fare avviare il sistema. E per chi non l’avvia - ha aggiunto - partiranno le sanzioni”.

**(Ansa nota del 02 agosto 2010)**

**7) Codice della strada: nuovi limiti di velocità**

Le società autostradali potranno portare i limiti di velocità a 150 km/h nei tratti a tre corsie, in presenza del tutor (resta comunque fermo il “vecchio” limite dei 130 km).



I locali non potranno vendere alcolici dopo le 3 di notte e sulle autostrade non potranno essere venduti superalcolici dopo le 22. Introduzione della targa personalizzata.

Sono queste alcune delle novità contenute nella **Legge 29 luglio 2010**, pubblicata in **Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2010, n. 175**, sulle disposizioni in materia di sicurezza stradale, con stretto giro di vite sulle minicar e tolleranza zero sull'alcool per neopatentati e per i conducenti professionali.

Il testo, che ha avuto il via libera dell'aula del Senato il 28 luglio 2010 con 145 voti favorevoli e 122 astenuti, va a modificare 80 articoli (14 articoli sono entrati in vigore già dal 1 agosto 2010) del codice della strada, dai termini per le notifiche alla rateizzazione delle multe, dalla guida accompagnata alle visite per gli over 80.

Alcune altre novità:

### **Notifica multe (articolo 36)**

I verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada devono essere notificati entro 90 giorni (e non più entro gli attuali 150 giorni).

Quando il verbale è contestato immediatamente al trasgressore il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria entro 100 giorni dalla violazione.

La contestazione immediata non è necessaria per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici, nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o per la circolazione su corsie e strade riservate.

Nel provvedimento resta la norma che stabilisce la ripartizione delle multe: il 50% del ricavato vai ai proprietari delle strade e il 50% alle amministrazioni comunali oppure provinciali di riferimento.

Sarà possibile invece pagare le multe (di importo superiore a 200 euro) a rate (fino a 60) ma soltanto per chi ha un reddito inferiore a 10.628 euro.

### **Confisca e fermo veicoli (articolo 44)**

Novità per il procedimento di attuazione della confisca e del fermo conseguenti a ipotesi di reato; è previsto che l'agente o l'organo accertatore della violazione proceda immediatamente al sequestro.

**(Altalex, nota del 02 agosto 2010)**

## **8) Altre di fisco**

### **- Lo statuto del contribuente ha compiuto 10 anni**

Il 1 agosto 2010 lo statuto del contribuente ha compiuto 10 anni.

Infatti, la legge 27 luglio 2000 n. 212, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000 n. 177, è entrata in vigore il giorno successivo, l'1 agosto 2000.

Anche se tale norma, voluta dal Legislatore per difendere i diritti del contribuente, è in vigore,

come scritto in articoli precedenti, si tratta di una norma che spesso non viene di fatto applicata particolarmente dallo stesso Legislatore nonché da giurisprudenza di grado superiore.

### **- La DRE non è parte in causa nei ricorsi sui rimborsi**

Per i piccoli contribuenti la Direzione Regionale delle Entrate non è più competente a stare in giudizio nelle cause di richiesta di rimborso.

Autorizzati a ciò sono i nuovi uffici locali delle Entrate subentrati alla DRE.

**Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17601 del 28 luglio 2010.**

### **- In G.U. il decreto sugli obiettivi del patto di stabilità**

Il DM 14 luglio 2010 definisce modalità e termini per gli adempimenti relativi al patto di stabilità interno.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 Del 30 luglio 2010, il decreto del Ministero dell'Economia e finanze sul patto di stabilità interno degli enti locali che è stato firmato il 14 luglio 2010.

Il provvedimento concerne le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che devono trasmettere, ai sensi dell'art. 77-bis, comma 14 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito dalla L. n. 133/2008), al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF le informazioni inerenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2010/2012.

L'invio dei dati deve avvenire con le modalità e i prospetti contenuti nell'Allegato A del DM in questione.

Tali prospetti devono essere trasmessi entro il 29 agosto 2010, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto nel sito [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it).

#### **- Disciplina Cfc: circolare Abi**

L'Abi con la circolare del 30 luglio 2010 ha evidenziato le problematiche della disciplina Cfc.

Il documento, in particolare, si è soffermato sulle esimenti relative a quegli insediamenti nei territori black list che richiede l'esercizio da parte di una Cfc di una effettiva attività industriale o commerciale nel mercato dello Stato o territorio di insediamento anziché nello Stato o nel territorio nel quale vi è la sede.

L'Abi ha poi focalizzato la procedura dell'istanza di interpello.

In merito l'associazione ha auspicato che la mancata presentazione dell'istanza non pregiudichi la possibilità di fornire la prova contraria anche in sede di accertamento o in contenzioso.

## **- Operazioni esenti fuori da black list**

Assofiduciaria, con la nota n. 53/2010, incentrata sull'analisi del nuovo adempimento di segnalazione delle transazioni con soggetti stabiliti in paesi black list ha osservato che sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni per le quali non sussiste obbligo di fatturazione e registrazione ai fini Iva.

## **Transfer pricing “giustificabile”**

Gli autori de Il Sole 24 Ore del 31 luglio 2010 hanno osservato che l'art. 26 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, ha dato il via all'attività di riordino e aggiornamento della documentazione sul transfer pricing per le imprese multinazionali.

L'articolo, in particolare, premia i contribuenti virtuosi, quelli che nel corso delle verifiche, risulteranno in possesso della documentazione idonea al fine di comprovare le policy di gruppo per la determinazione dei prezzi intercompany, disponendo la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.

Una franchigia del 5% permetterà poi di non considerare colpose le violazioni estimative differenti da quelle accertate.

Per evitare la sanzione, inoltre, l'articolo 26 pone una ulteriore condizione: l'invio di una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate

**Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l